



Osservatorio WiMax

Milano, 20 febbraio 2007

**Sintesi e aggiornamento della tematica dal punto di
vista giuridico-regolamentare.**

Fulvio Sarzana di S.Ippolito

Il Contesto:

Nella delibera consiliare del 9.11.2006 n. 644, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nello stabilire una consultazione pubblica intesa ad acquisire elementi di informazione documentazione ed eventualmente a limitare l'accesso alla banda 3.5 GHz, rivolge un invito alle parti interessate a far pervenire, tra l'altro, secondo l'Allegato B alla delibera, risposte inerenti alle diverse previsioni di un emanando Regolamento e di una emananda procedura per l'assegnazione di licenze nella banda di frequenze indicata.

Dal documento di consultazione AGCOM:

“La banda di frequenze da 3400 a 3600 MHz, brevemente banda a 3.5 GHz, è attualmente utilizzata dal Ministero della Difesa.

L’Autorità ha varie volte auspicato, da ultimo con il parere fornito al Ministero delle Comunicazioni ai sensi della legge n. 249/97 sullo schema di variazione del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (di seguito brevemente PNRF) nel mese di agosto 2006, che la banda in argomento fosse destinata agli utilizzi di tipo civile per l’offerta pubblica di servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero della Difesa ha acconsentito, nel corso del presente anno, all’effettuazione di una sperimentazione a livello tecnologico in aree selezionate del territorio nazionale. Tale sperimentazione è stata condotta a cura del Ministero delle Comunicazioni con il supporto della Fondazione Ugo Bordini”.

“Anche a seguito delle richieste avanzate dal Ministero delle Comunicazioni il Ministero della Difesa potrebbe essere disponibile alla progressiva messa a disposizione della banda in questione, con eventuale idonea compensazione ancora da determinarsi, inizialmente con limitazioni territoriali e, successivamente, con la completa liberazione della banda per gli usi civili commerciali.

L’Autorità pertanto con la presente consultazione intende acquisire elementi di informazione e documentazione utili ai fini regolamentari in merito al grado di interesse per la detta banda che ne giustifichi la sua limitazione, alle caratteristiche dei servizi e delle reti. Nel presentare le questioni sottoposte a consultazione l’Autorità prende spunto, come orientamento, dalla regolamentazione per l’introduzione dei sistemi FWA/WLL a 26 e 28 GHz, di cui alla delibera n. 822/00/CONS, e relativi bando e disciplinare di gara, date le similitudini tra le rispettive tecnologie, le architetture di rete ed i possibili utilizzi.”

“Recentemente con lo svilupparsi delle tecnologie standardizzate come IEEE 802.16, ed in particolare con il sostegno del consorzio denominato WIMAX, che ha promosso l’interoperabilità degli apparati e dei terminali, è emerso un rinnovato interesse per l’utilizzo di detta banda come sistema di accesso a larga banda, per dispositivi sia fissi che nomadici ed in prospettiva anche mobili, che potrebbe costituire una valida alternativa concorrenziale ai tradizionali sistemi di accesso di tipo fisso e mobile, tenuto anche conto che i sistemi via radio nelle bande a 26 e 28 Ghz, già operanti da un certo numero di anni, a causa delle caratteristiche di propagazione delle relative frequenze e dei costi degli apparati, non hanno avuto finora lo sviluppo sperato in particolare in relazione al mercato consumer”.

**L'ANFOV, naturalmente produce il suo contributo alla
Consultazione pubblica con il documento dell'11 dicembre 2006**

WIMAX

**IPOTESI DI DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA PER
L'ASSEGNAZIONE DI LICENZE PER RETI A LARGA
BANDA PUNTO-MULTIPUNTO NELLE BANDE DI
FREQUENZA 3,4 – 3,6 GHZ**

Fra i punti qualificanti della proposta ANFOV:

Frequenze e licenze disponibili

*Per ciascuna area di estensione geografica, corrispondente al territorio di una singola **regione** italiana e delle province autonome di Trento e Bolzano saranno assegnate:*

fino a 2 licenze nella banda 3,4 – 3,6 GHz con assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in un blocco pari a 7 MHz per ciascuna parte dello spettro Accoppiato

*Ulteriori 2 licenze nella banda 3,4 – 3,6 saranno inoltre assegnate su **base provinciale** con assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di una risorsa spettrale consistente in un blocco pari a 7 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato,*

Ad uno stesso soggetto potrà essere assegnata una sola licenza per area di estensione geografica.

Soggetti ammessi alla gara

La partecipazione alla gara è aperta ad imprese già costituite o che si impegnino, nella domanda di partecipazione, a costituirsi prima del rilascio della licenza, nella forma di società di capitali (anche cooperative). La società dovrà essere dotata di un capitale sociale non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare, interamente versato al momento del rilascio della licenza.

Non possono partecipare alla procedura di assegnazione nella medesima area più imprese soggette a controllo (o controllanti) nell'ambito del medesimo gruppo.

Peraltro, in ragione del pagamento dell'importo offerto nel corso della procedura di assegnazione, i licenziatari non dovranno pagare il contributo per l'uso di risorse frequenziali previsto dall'articolo 5, comma 1, del D.M. 5 febbraio 1998 relativo alla "Determinazione dei contributi per le autorizzazioni generali e le licenze individuali concernenti l'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni".

Qualora in un'area di estensione geografica vi siano più di cinque offerte per i blocchi di frequenze come descritti in precedenza, si procederà alla fase dei miglioramenti competitivi, secondo il sistema delle tornate multiple con offerte crescenti.

Non è chiaro in questo passaggio se ci si riferisce ad un pubblico Incanto o ad una licitazione privata.

Principali obblighi dei licenziatari

Entro 24 mesi dal rilascio della licenza, i licenziatari dovranno installare e fornire la rete radio a larga banda punto-multipunto in standard WiMAX garantendo la fornitura del servizio ad almeno il 60% della popolazione residente nelle aree di estensione geografica ove siano stati assegnatari di frequenze.

Il tetto minimo di copertura potrà essere ridotto al 50% nel caso in cui la metà o più della popolazione coperta risieda in Comuni in cui non è presente un'offerta di banda larga terrestre (aree di Digital Divide)

E' fatto comunque obbligo ai licenziatari di realizzare almeno il 25% della proprio livello di copertura in aree di Digital Divide.

La definizione del processo di aggiudicazione e l'individuazione dei soggetti ammessi a parteciparvi.

In ordine alla definizione del processo di aggiudicazione delle licenze, occorre rilevare che il rispetto del principio della libera concorrenza, insieme a quello dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione, impongono nella scelta dei licenziatari l'introduzione di meccanismi atti ad assicurare l'effettiva competizione fra tutti gli aspiranti.

Conformemente al principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono liberi di scegliere le procedure e l'ammontare degli oneri relativi al rilascio delle licenze ma hanno l'obbligo di rispettare i principi fondamentali indicati dalla direttiva autorizzazioni.

In particolare, la priorità a un regime di autorizzazioni "leggero", il rispetto dei principi di trasparenza, l'obiettività e non discriminazione, la durata massima delle procedure di concessione, la previsione di oneri che riflettano i costi amministrativi sostenuti per la procedura

Asta pubblica Vs “beauty contest”

In linea molto generale l'assegnazione delle licenze WI MAX può svolgersi secondo due sistemi di selezione, l'asta (procedura competitiva) o la gara (il c.d. "beauty contest", o procedura comparativa), ciascuno dei quali presenta vantaggi e limiti. In linea generale, la scelta fra l'uno o l'altro dipende dalla rilevanza che i requisiti tecnici ed economici degli eventuali partecipanti assumono in ordine all'obiettivo di garantire l'efficienza e/o qualità del servizio

Beauty contest:

È il termine con il quale vengono definite le gare per commesse pubbliche o vendite a privati di beni sotto il controllo dello Stato effettuate tramite una procedura di spogli successivo per individuare, tra gli aspiranti acquirenti, quello con i requisiti e la proposta sia tecnica (piano industriale) sia finanziaria (prezzo e modalità di acquisto) che più si avvicinano all'idea che la stazione appaltante ha di quanto sia da considerarsi ottimale.

Es Licitazione per il rilascio di licenze individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS - IMT 2000)

Estratto dal bando "2. Oggetto della gara:

licitazione per il rilascio di licenze individuali, fino ad un massimo di cinque, per l'installazione e l'esercizio, sul territorio nazionale, di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS - IMT 2000) ai sensi della delibera n. 410/99 del 22 dicembre 1999 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito "Autorità") pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 10 del 14 gennaio 2000, così come modificata dalla delibera n. 367/00/CONS del 14 giugno 2000 dell'Autorità, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 del 26 giugno 2000. Agli aggiudicatari saranno assegnati, con decorrenza 1° gennaio 2002, 2x10 MHz dello spettro simmetrico e 5 MHz dello spettro asimmetrico. Ciascun partecipante non può aggiudicarsi più di una licenza."

Gli interventi asimmetrici:

Già a monte dell'intervento antitrust, il legislatore predispose apposite misure normative atte a scongiurare eventuali effetti distorsivi da parte degli operatori dominanti.

Ogni intervento di regolazione sulle telecomunicazioni pone, infatti, un'esigenza di fondo: evitare distorsioni alla concorrenza legate alla posizione di vantaggio, legate alla disponibilità della rete e ai diritti speciali e di esclusiva del passato, che gli SPM vantano nei confronti dei competitori.

Questa regolazione, definita “asimmetrica”, si sostanzia nell'imposizione di obblighi esclusivi o aggiuntivi agli ex monopolisti per compensare i vantaggi che essi traggono dalla loro posizione sul mercato.

Occorre, infine, imporre la separazione tra i soggetti che svolgono attività suscettibili di essere svolte in regime di concorrenza rispetto a quelle in monopolio naturale. L'esempio paradigmatico e' la separazione tra la gestione della rete e l'erogazione del servizio.

Dal documento anfov

Misure a favore della concorrenza e della condivisione di infrastrutture:

Al fine di garantire condizioni di effettiva concorrenza anche per le società aggiudicatrici che non possiedano notevole forza di mercato nella fornitura di reti pubbliche fisse di telecomunicazioni, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 400/01/CONS del 10 ottobre 2001, ha stabilito che gli operatori con notevole forza di mercato non possano avviare alcun servizio commerciale che utilizzi le frequenze in questione per almeno 24 mesi dal conseguimento della licenza. Tali operatori dovranno anche attuare una separazione contabile sufficientemente disaggregata.

Gli aggiudicatari, infine, potranno optare per la condivisione di infrastrutture ed impianti, utilizzando infrastrutture fornite da terzi o condividendo infrastrutture tecniche, civili e impianti, limitatamente alle attività oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti previsti per le emissioni elettromagnetiche. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture saranno oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate.

Estratto dal bando di gara per UMTS

“

6. Misure asimmetriche:

le condizioni di roaming e di condivisione di impianti, siti e infrastrutture sono indicate nel disciplinare di gara, in conformità alle misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza di cui alla delibera n.388/00/CONS dell’Autorità pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 149 del 28 giugno 2000.

A non più di due nuovi entranti risultati aggiudicatari e che ne abbiano fatto richiesta sarà assegnata ciascuno una porzione di spettro simmetrico di ampiezza pari a 2x5 MHz, secondo quanto previsto dall’art. 4 della delibera n. 388/00/CONS dell’Autorità. I criteri e le modalità di tale assegnazione sono stabiliti nel disciplinare di gara. Porzioni di spettro non aggiudicate con le predette modalità saranno assegnate con procedura stabilita dall’Autorità in apposito provvedimento.”

Estratto dalla DELIBERA N. 400/01/CONS

**Disposizioni relative all'assegnazione di frequenze per reti radio
a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz e
misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza.**

Tra le misure volte a favorire un equilibrato sviluppo della concorrenza nella fornitura di reti fisse di telecomunicazioni è opportuno prevedere a carico degli operatori con notevole forza di mercato nella fornitura delle stesse:

- a) una asimmetria temporale nella fase di avvio dei servizi offerti agli utenti finali;*
- b) una separazione contabile sufficientemente disaggregata, corredata da una formale evidenza della contrattazione di tutte le transazioni tra le principali divisioni aziendali o le unità organizzative interessate”.*

L'ANFOV propone nel documento WI MAX “Nota esplicativa” dell'11 dicembre 2006

“E' necessario prevedere un minimo di 4 licenze per area , qualora non si vogliano applicare misure asimmetriche verso gli operatori aventi particolare forza di mercato nel segmento delle reti di accesso, proprio per garantire l'accesso alle licenze ad operatori / ISP nuovi entranti (anche se, a 8 anni dalla liberalizzazione del mercato, questo termine dovrebbe essere non più significativo mentre risulta di fatto più attuale che mai, visto lo scarso livello di competitività che si riscontra particolarmente nell'accesso).”

E, ancora,

Misure a favore della concorrenza e della condivisione di infrastrutture

“Si ritiene difficile imporre una tale misura asimmetrica. In effetti ad oggi non si dovrebbe considerare il WiMAX come un nuovo mercato, bensì solo come una nuova tecnologia nel segmento dell’accesso agli utenti (last mile). A tal proposito appare opportuno utilizzare questo concetto proprio nel suo significato letterale di “possibilità di entrare in contatto con il cliente” e, pertanto, in tale ottica, la posizione dominante potrebbe essere estesa anche agli operatori mobili con notevole forza di mercato. In questo modo si potrebbero porre al riparo, almeno per un periodo di 24 mesi, le licenze WiMAX proprio per consentire un serio rilancio della competitività.”

GRAZIE !!!!!!!

Avv. Fulvio Sarzana di Sant'Ippolito
Studio Legale Sarzana e Associati
Via Cesare Beccaria, 16 - Roma
Tel. +39 06 3211553
Tel. +39 06 97614489
Fax. +39 06 36003109
fulvio.sarzana@lidis.it
<http://www.lidis.it>
